

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO (N. 353/2013)

Giudice Delegato Dott. Francesco Paolo Feo

La sottoscritta Avv. Federica Sandulli, Curatore del Fallimento in epigrafe, rappresenta all'Ill.ma S.V. quanto segue.

PREMESSO CHE

1. In esecuzione del Programma di liquidazione approvato, la Curatela ha esperito azione di responsabilità *ex art.* 146 L.Fall., nei confronti dell'amministratore di fatto della fallita, il Sig. , con il patrocinio dell'Avv. Stefano Maria Russo.

2. Con sentenza n. 5504/2018 del 4 giugno 2018, passata in cosa giudicata, il Tribunale delle Imprese di Napoli, in accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla Curatela, ha condannato il Sig. (dichiarato contumace):

- a) al pagamento, in favore della Procedura, della somma di € 71.886,57, oltre interessi legali dal 16 febbraio 2016 al soddisfo;
- b) alla refusione delle spese di lite, in favore dello Stato, liquidate nella somma (già dimidiata) di € 2.000,00, oltre accessori, per compenso, nonché delle spese prenotate a debito, da liquidarsi con successivo decreto.

3. Con decreto reso in data 1° aprile 2019 (*gr. all. n. 1*), l'Ill.ma S.V., acquisiti i chiarimenti richiesti, ha autorizzato il Curatore ad agire in via esecutiva, sempre con l'Avv. Stefano Maria Russo, nei confronti del Sig. , sui cespiti immobiliari di sua proprietà, per la quota di 1/2 (terreno con sovrastanti

¹ Nato a Mugnano di Napoli (Napoli) il 1° maggio 1975 e residente in Calvizzano (Napoli), alla Via Raffaello n. 3, codice fiscale DRS GNN 75E01 F799C, coniugato, in regime di comunione legale dei beni, con la Sig.ra , dalla quale ha avuto quattro figli: (*gr. all. n. 11*).

n. 4 appartamenti in villino²), siti in Villaricca (Napoli), già alla Via Palmentana, ora Corso Italia.

Ai fini dell'esperimento dell'azione esecutiva autorizzata, l'Ill.ma S.V. ha ammesso la Curatela al gratuito patrocinio a spese dello Stato, per mancanza di fondi.

4. In data 1° aprile 2019 (*cf.* all. n. 2), il Curatore ha, pertanto, conferito al legale indicato l'incarico di agire in via esecutiva, nei confronti del Sig. .

5. Con nota trasmessa, a mezzo PEC, in data 18 novembre 2019 (*cf.* all. n. 3), l'Avv. Stefano Maria Russo ha comunicato al Curatore di aver richiesto:

a) all'UNEP del Tribunale di Napoli Nord la notifica, a mani, al debitore del

titolo esecutivo e dell'atto di precetto; notifica effettuata, in data 26 settembre 2019, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (*cf.* all. n. 4);

b) all'Ufficio Postale di Calvizzano il rilascio di un duplicato dell'avviso di ricevimento (non pervenuto) della raccomandata CAD (*cf.* all. n. 5), indispensabile ai fini della notifica del successivo atto di pignoramento immobiliare; richiesta rimasta, poi, priva di riscontro.

6. Con nota trasmessa, a mezzo PEC, in data 22 febbraio 2021 (*cf.* all. n. 6), l'Avv. Stefano Maria Russo ha, quindi, comunicato al Curatore:

a) di aver richiesto all'UNEP del Tribunale di Napoli Nord una nuova notifica al debitore, questa volta a mezzo del servizio postale, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, attesa la mancata prova del perfezionamento del primo processo notificatorio; notifica che si è, poi, perfezionata in data 4 gennaio 2021, per compiuta giacenza (*cf.* all. n. 7);

² Terreno, della superficie di are 10 e centiare 4, censito al Catasto Terreni del Comune di Villaricca (Napoli) al foglio 2, particella 1139 (poi 1901); il suddetto cespite è stato acquistato dal Sig. e dal coniuge Sig.ra , in regime di comunione legale dei beni, dai Sigg. con atto autenticato nelle firme dal Notaio Alfonso Monda in data 20 gennaio 2005 (rep. n. 161116; racc. n. 24828), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 in data 4 febbraio 2005 (reg. gen. n. 5329; reg. part. n. 3313). Su parte del predetto terreno sono stati, poi, edificati n. 4 appartamenti in villino, della consistenza catastale di vani 6,5 ciascuno, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 2, particella 1901, sub. 5, 6, 7, 8.

b) di aver ricevuto in restituzione (soltanto a metà del mese di febbraio 2021 e dopo reiterati solleciti inoltrati alle Poste Italiane) gli avvisi di ricevimento della raccomandata CAD e dell'atto notificato (cfr. all. n. 8);

c) di ritenere opportuno un aggiornamento delle visure ipocatastali inizialmente eseguite dalla Curatela (risalenti al 18 gennaio 2019), prima di procedere alla notifica del successivo atto di pignoramento immobiliare.

7. In data 3 marzo 2021, il Curatore ha, pertanto, proceduto ad una nuova ispezione ipocatastale in ordine al debitore Sig. (cfr. all. n. 9), all'esito della

quale è emerso che quest'ultimo, in data 21 gennaio 2021, ha dismesso la propria quota di $\frac{1}{2}$ della piena proprietà del compendio immobiliare acquistato nel 2005, mediante donazione in favore delle sue tre figlie e del coniuge.

Invero, con atto per Notaio Pasquale Cante di Sant'Antimo (Napoli) del 21 gennaio 2021 (rep. n. 70488; racc. n. 26778), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 in data 10 febbraio 2021 (reg. gen. n.

6381-6382-6383-6384; reg. part. n. 4567-4568-4569-4570) (cfr. all. n. 10), il Sig.:

a) ha donato, in favore delle sue tre figlie

, che, con animo grato, hanno accettato, la piena proprietà, per la quota di $\frac{1}{2}$, di tre appartamenti in villino edificati sul terreno sito in Villaricca (Napoli)³.

Nel dettaglio:

	DONATARIO	UBICAZIONE IMMOBILE	CATEGORIA - CLASSE SUPERFICIE - RENDITA	DATI CATASTALI (fgl.-p.lla-sub.)
1		Villaricca (Napoli), Corso Italia n. 304	A/7 - 1 mq. 169 - € 604,25	2-1905-5
2		Villaricca (Napoli), Corso Italia n. 304	A/7 - 1 mq. 171 - € 604,25	2-1905-6
3		Villaricca (Napoli), Corso Italia n. 304	A/7 - 1 mq. 172 - € 604,25	2-1905-8

³ Si precisa che il coniuge Sig.ra ha, a sua volta, effettuato analoga e contestuale donazione, in favore delle predette tre figlie, della propria quota di $\frac{1}{2}$ della piena proprietà dei suindicati n. 3 appartamenti in villino.

b) ha donato, in favore del coniuge Sig.ra , che, con animo grato, ha accettato, la propria quota di $\frac{1}{2}$ della piena proprietà del quarto appartamento in villino edificato sul terreno sito in Villaricca (Napoli)⁴. Nel dettaglio:

	DONATARIO	UBICAZIONE IMMOBILE	CATEGORIA - CLASSE - SUPERFICIE - RENDITA	DATI CATASTALI (fgl.-p.lla-sub.)
1		Villaricca (Napoli), Corso Italia n. 304	A/7 - 1 mq. 178 - € 604,25	2-1905-7

Si evidenzia che:

- a) al momento dell'acquisto del terreno in Villaricca (Napoli) (20 gennaio 2005), i coniugi erano in regime di comunione legale dei beni;
- b) nell'atto di donazione (21 gennaio 2021), i predetti coniugi hanno dichiarato di essere in regime di separazione dei beni;
- c) dall'estratto dal Registro degli atti di matrimonio acquisito dal Curatore (25 marzo 2021), l'assenza di annotazioni in calce all'atto di matrimonio dei coniugi medesimi induce a ritenere che gli stessi sono, attualmente, in regime di comunione legale dei beni (cfr. art. n. 11).

8. In data 3 marzo 2021, il Curatore ha, pertanto, provveduto a notificare il legale della Procedura, l'Avv. Stefano Maria Russo, dell'intervenuta donazione compiuta dal Sig. (cfr. art. n. 6); atto di liberalità chiaramente finalizzato a sottrarre, con intento fraudolento, i cespiti immobiliari di sua proprietà *pro quota* all'aggressione, in via esecutiva, da parte della Procedura (proprio nell'assenza di ulteriori beni del pari aggredibili).

9. Alla luce del trasferimento, da parte del Sig. in favore dei propri congiunti, della propria quota di $\frac{1}{2}$ della piena proprietà dei quattro immobili, alla Procedura non resta che ricorrere allo strumento del c.d. *pignoramento revocatorio* di cui all'art. 2929 *bis* c.c., a norma del quale "Il creditore che sia *pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a*

⁴ Si precisa che la donataria Sig.ra era già titolare della quota di $\frac{1}{2}$ della piena proprietà del predetto immobile, per acquisto fattone con il coniuge Sig. a, in regime di comunione legale dei beni, con atto del 20 gennaio 2005 (si veda la nota 2).

titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa'.

10. La giurisprudenza di merito ha avuto occasione di precisare:

- a) quanto alla natura del rimedio esperibile, che “l'art. 2929 bis c.c., costituendo una c.d. revocatoria semplificata, mira a tutelare i creditori dagli atti i cui effetti siano quelli di sottrarre al patrimonio del debitore beni costituenti la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. senza una controprestazione”⁵;
- b) quanto all'applicabilità del rimedio medesimo all'ipotesi di dismissione dei beni mediante atto di donazione, che “l'esecuzione diretta ex art. 2929 bis c.c. è applicabile solo nell'ipotesi in cui l'alienazione pregiudizievole consista in un atto formalmente e sostanzialmente gratuito (es. donazione)”⁶.

11. Come ha bene evidenziato la pratica legale⁷, lo strumento *de quo*, introdotto dal Legislatore nel 2015, offre al creditore, pregiudicato dalla condotta fraudolenta posta in essere dal proprio debitore, tre vantaggi di indubbia rilevanza:

- a) l'ampliamento dell'efficacia del titolo esecutivo: se ci sono i presupposti, il creditore può pignorare beni che non sono più di proprietà del debitore, ma di un terzo;
- b) l'eventualità della causa di merito: il pignoramento ex art. 2929 bis c.c. può essere immediatamente eseguito; il processo di cognizione si avrà solo nell'eventualità in cui il debitore, il terzo avente causa o un altro interessato si oppongano;

⁵ Trib. Napoli, 3 dicembre 2019.

⁶ Trib. Firenze, 21 novembre 2018.

⁷ Studio Legale Forcella Peruzzi, *Pignoramento ex art. 2929 bis c.c.: guida legale completa*, in <https://www.analisilegale.it/pignoramento-ex-art-2929-bis-revocatoria>, 28 gennaio 2018.

c) l'inversione dell'onere della prova: gli opposenti (debitore, terzi aventi causa, interessati) devono provare la totale legittimità dell'atto di disposizione a titolo gratuito.

12. Alla luce dei suddetti rilievi, si rende, pertanto, necessario procedere:

- a) alla nuova notifica al debitore Sig. del titolo esecutivo e dell'atto di precetto (atteso che l'ultimo notificato è divenuto inefficace, per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 481 c.p.c., in data 6 aprile 2021);
- b) alla notifica e trascrizione del successivo atto di pignoramento immobiliare (trascrizione da effettuarsi tempestivamente ed, in ogni caso, entro il termine decadenziale di cui all'art. 2929 *bis* c.c. del 10 febbraio 2022).

TUTTO CIÒ PREMESSO

All'esito del colloquio intercorso con il G.D. in data 29 aprile 2021, il sottoscritto Curatore chiede che l'Ill.ma S.V. voglia, salva diversa determinazione:

- a) autorizzare la Curatela ad agire in via esecutiva, ai sensi dell'art. 2929 *bis* c.c., nei confronti del debitore Sig. , sui cespiti immobiliari già di sua proprietà, per la quota di $\frac{1}{2}$, e da quest'ultimo donati, con atto del 21 gennaio 2021, in favore del coniuge Sig.ra , nonché delle sue tre figlie , sempre con il patrocinio dell'Avv. Stefano Maria Russo;
- b) ammettere la Curatela, ai fini dell'esercizio dell'autorizzanda azione esecutiva, al gratuito patrocinio a spese dello Stato, per mancanza di fondi.

Con osservanza.

Napoli, 29 aprile 2021.

**FALLIMENTO IMPERO
COSTRUZIONI S.R.L.
(N. 353/2013)**

il Curatore

Avv. Federica Sandulli